

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell'Ente

Indice

Art. 1 – Soggetti aventi diritto	2
Art. 2 – Periodi riscattabili	2
Art. 3 – Domanda di riscatto	2
Art. 4 – Calcolo della contribuzione dovuta	3
Art. 5 – Tempi del procedimento di riscatto	3
Art. 6 – Pagamento dell'onere	3
Art. 7 – Effetti del riscatto.....	4

Art. 1 – Soggetti aventi diritto

- 1.1 La facoltà di riscatto può essere esercitata:
- a. dal professionista iscritto all'EPAP (e quindi anche dal pensionato) in regola con l'invio della documentazione reddituale di cui all'art. 9 del Regolamento e con le contribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso regolamento;
 - b. dai cancellati all'Ente che abbiano mantenuto il diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non abbiano richiesto rimborso dei contributi di cui all'art. 17 del Regolamento e siano in regola con quanto prescritto al punto precedente;
 - c. dai titolari di pensione di inabilità;
 - d. dai superstiti di iscritti deceduti senza aver maturato alcun diritto a pensione al fine di conseguire il requisito dei cinque anni di anzianità di iscrizione all'Ente necessario per l'ammissione alla pensione indiretta, sempre che l'iscritto deceduto fosse in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie ed il pagamento.

Art. 2 – Periodi riscattabili

- a. diploma universitario di durata pari a tre anni;
 - b. diploma di laurea;
 - c. diploma di specializzazione di durata non inferiore a due anni;
 - d. dottorato di ricerca.
- 2.2 I periodi a) diploma universitario di durata pari a tre anni; b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione di durata non inferiore a due anni; d) dottorato di ricerca sono cumulabili;
- 2.3 Sono riscattabili gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studio, con esclusione di quelli fuori corso;
- 2.4 Il riscatto può essere richiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.

Precisazioni:

- 1 il riscatto è limitato alla durata del corso legale, la cui collocazione temporale va dal 1° novembre al 31 ottobre per ciascuno degli anni accademici, e può riguardare anche periodi di studi diversi da quelli di laurea anteriori alla data del 12 luglio 1997;
- 2 per il periodo del corso legale risultasse già copertura volontaria, il riscatto può operare solo quando esso risulti più favorevole per l'interessato. In tal caso i contributi volontari dovranno essere annullati ed il relativo ammontare verrà rimborsato all'interessato.
- 3 A coloro che conseguono la laurea nella sessione estiva di esami dell'ultimo anno di corso legale è inoltre consentito di riscattare per intero anche l'ultimo anno, cioè fino al 31 ottobre.
- 4 Per coloro che sono passati ad altro corso di laurea ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo nella nuova Facoltà, il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della nuova Facoltà presso cui è stata conseguita la Laurea;
- 5 Le lauree conseguite all'estero possono formare oggetto di riscatto quando siano state riconosciute da Università italiana ovvero abbiano valore legale in Italia. Il riscatto è consentito per la durata effettiva degli studi compiuti all'estero e comunque nel limite della durata in Italia del corrispondente corso legale di laurea.

Art. 3 – Domanda di riscatto

- 3.1 L'esercizio della facoltà di riscatto non è soggetto ad alcun termine di decadenza e la domanda va presentata alla sede dell'EPAP, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente stesso;
- La domanda di riscatto deve essere corredata dalla dichiarazione rilasciata dalla competente Università, Politecnico o Istituto Superiore che comprovi l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea o di diploma universitario, indichi gli anni accademici in cui si è svolto il relativo corso legale e gli eventuali anni in cui l'interessato si è trovato fuori corso¹.

¹ In alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) indicante i requisiti richiesti.

Art. 4 – Calcolo della contribuzione dovuta

- 4.1 L'onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall'iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
- misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della richiesta;
 - misura massima del contributo: determinata applicando l'aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all'EPAP (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.
- 4.2 Il contributo così calcolato è rapportato al periodo da riscattare;
- 4.3 In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Ente;
- 4.4 Agli effetti del calcolo di cui al comma 1 si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all'art. 20 del Regolamento EPAP

Art. 5 – Tempi del procedimento di riscatto

- 5.1 L'Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
- a) qualora la domanda risulti completa l'Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all'art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all'iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio. Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, anche a mezzo fax, dell'importo che desidera riscattare e l'eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. L'Ente quindi comunicherà sia l'importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l'assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l'accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R l'apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;
 - b) nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l'Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all'iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
 - c) nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l'Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all'iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell'Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l'interruzione dei termini;
- 5.2 È comunque facoltà dell'Ente esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l'interruzione dei termini

Art. 6 – Pagamento dell'onere

- 6.1 Il termine di 90 giorni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l'eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto;
- 6.2 Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato;
- 6.3 Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l'operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito residuo;
- 6.4 Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.

- 6.5 Qualora l'operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo

Art. 7 – Effetti del riscatto

- 7.1 I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l'entità del montante contributivo o di ricalcolare l'entità della pensione.
- 7.2 Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione;
- 7.3 I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all'Ente;
- 7.4 Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art.10, comma 1, del Regolamento dell'EPAP);
- 7.5 La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L'EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate;
- 7.6 L'interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l'esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l'ammontare dell'importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell'art. 4, comma 1;
- 7.7 Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.